



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**Decreto interministeriale "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università", in attuazione dell'articolo 2, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 "Introduzione della contabilità economico patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell'articolo 5 comma 1 lettera b) e dell'articolo 5 comma 4 lettera a)"**

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto interministeriale è predisposto in attuazione dell'articolo 2, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

In particolare l'articolo sopra richiamato ha previsto che le università si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.

Il rinvio ad un successivo decreto interministeriale per l'emanazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio è stato motivato dalla volontà di rendere più agevoli eventuali future modifiche del decreto.

Il decreto interministeriale in parola è la "colonna portante" del nuovo sistema informativo che si pone, in sostanza, l'obiettivo di garantire la stabilità economica ed il controllo delle dinamiche della spesa, evidenziando con tempestività potenziali situazioni di criticità, che, nei casi più gravi, possono portare le università a dichiarare il dissesto finanziario (all'articolo 5, comma 4, lettera g), legge 30 dicembre 2010, n. 240), situazione di squilibrio grave tra attivo e passivo che, se non corretto con gli strumenti previsti dalla

stessa legge n. 240/10, può condurre gli atenei al commissariamento (articolo 5, comma 4, lettere g), h), i).

In coerenza con lo spirito e la lettera delle disposizioni, la predisposizione dello schema di decreto interministeriale ha perseguito l'obiettivo di garantire l'omogeneità degli strumenti di contabilità esterna, tesi a rispondere alle necessità informative del Governo, del Parlamento e degli investitori pubblici e privati, ma, al tempo stesso, ha cercato di conferire una maggiore efficacia agli strumenti di governo degli atenei per rispondere alle complesse sfide cui essi oggi sono sottoposti.

Il decreto si coordina, inoltre, con quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 2009, n. 196 che prevede il raccordo e l'uniformità delle regole contabili delle amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di garantire che tale coordinamento tenga conto delle peculiarità delle attività universitarie e del percorso innovativo già avviato da molte di esse in questi anni. Al riguardo, si precisa che, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato emanato il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, relativo a "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili".

Tornando al nuovo sistema contabile, v'è da segnalare che le disposizioni in esso contenute si prefiggono di salvaguardare l'autonomia economica e gestionale degli atenei statali e non statali, garantendo la rilevazione di dati omogenei, strumentali alla rendicontazione delle attività svolte, anche al fine di comparazione e valutazione dei risultati.

Il decreto interministeriale si compone di 9 articoli e 2 allegati, parti integranti dello stesso.

L'articolo 1 stabilisce che gli atenei (statali e non statali) si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio disciplinati nel decreto in esame. Gli aggiornamenti successivi del decreto in parola avverranno con decreto interministeriale MIUR-MEF, sentita la CRUI. Il comma 1 evidenzia, altresì, che gli aggiornamenti successivi dovranno essere coerenti con le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Il comma 3 stabilisce che sono disciplinate le poste particolarmente significative per il settore universitario, rinviando, per tutto quanto non espressamente previsto, al Codice Civile ed ai Principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità.

L'articolo 2 detta in modo puntuale I principi contabili generali o postulati da rispettare nell'ambito del processo di formazione dei bilanci. Tali principi sono in larga misura ripresi dalla legge 30 dicembre 2010, n. 196.

Particolare enfasi è stata data al principio di utilità del bilancio per destinatari e completezza di informazioni, alla veridicità, correttezza e attendibilità. Non è mancata l'attenzione ai principi della prudenza, integrità, costanza e unità, nonché alla competenza economica.

Tenendo conto del bilancio autorizzatorio in sede di preventivo è stato disciplinato, altresì, il principio dell'equilibrio di bilancio a preventivo.

L'articolo 3 si focalizza sugli schemi di bilancio di cui all'allegato 1 ovvero, Conto economico, Stato patrimoniale e Rendiconto finanziario. L'articolato se da un lato (comma 2) specifica che le voci obbligatorie possono essere articolate al loro interno tenendo conto della specificità di ciascun ateneo, dall'altro (comma 5) stabilisce che per le università non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la struttura obbligatoria per lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico si limita alle voci precedute da lettere maiuscole e numeri romani.

Viene specificato (comma 3) che in calce allo Stato patrimoniale occorre esporre le garanzie prestate direttamente o indirettamente, l'ammontare complessivo degli impegni assunti con soggetti terzi non ancora tradotti in scritture contabili e ogni altra posta classificabile nei conti d'ordine. Vengono stabilite (comma 4) le informazioni minime che deve contenere la Nota integrativa. Da ultimo, il comma 6, rinvia la definizione degli schemi di budget economico e budget degli investimenti ad un successivo decreto interministeriale MIUR-MEF, sentita la CRUI.

L'articolo 4 detta i principi di valutazione delle principali poste di Stato patrimoniale (comma 1) e di Conto economico (comma 2) caratterizzanti i bilanci delle università. Nel rimandare al testo del provvedimento per la disciplina delle singole poste, si evidenzia, in particolare la disciplina dei beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo Stato e delle Amministrazioni locali in uso perpetuo e gratuito, che non rientrano nella categoria delle immobilizzazioni materiali ma sono indicati nei Conti d'Ordine. In particolare, per quanto attiene i beni concessi in uso perpetuo e gratuito da parte dello Stato e delle Amministrazioni locali è stato appurato che gli stessi risultano già presenti come immobilizzazioni nei rispettivi patrimoni.

Particolare attenzione è stata posta al patrimonio librario. Fermo restando il non ammortamento delle collezioni e dei libri che non perdono valore nel corso del tempo, il restante materiale bibliografico può essere trattato, alternativamente, con tre metodi. Ciascun ateneo, dando evidenza in nota integrativa del metodo di valutazione, potrà adottare alternativamente uno dei metodi evidenziati. In analogia al patrimonio librario storico, anche le immobilizzazioni materiali qualificate come "beni di valore culturale, storico, artistico, museale" non vengono assoggettate ad ammortamento, perché tendono a non perdere valore nel corso del tempo.

Considerando il particolare contesto si è ritenuto porre particolare attenzione anche alle donazioni, lasciti testamentari e altre liberalità.

Particolare attenzione è stata posta ai crediti ed al relativo livello di dettaglio informativo in sede di predisposizione dello Stato patrimoniale. Per quanto attiene i ratei e risconti si è dato ampio spazio alla valorizzazione dei ratei attivi e dei risconti passivi relativi ai progetti e alle ricerche in corso, finanziate e co-finanziate.

Da ultimo, per quanto riguarda le poste dello Stato patrimoniale, sono stati disciplinati in modo puntuale il patrimonio netto ed i fondi per rischi ed oneri.

In merito al Conto economico si è ritenuto porre particolare attenzione ai proventi per la didattica, ai contributi e alle operazioni in moneta estera.

Le singole poste trattate riflettono i contenuti degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico allegati al decreto (Allegato 1).

L'articolo 5 detta i criteri per la predisposizione del primo Stato patrimoniale ponendo particolare attenzione al patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché al patrimonio librario. Sono stati, altresì, disciplinati i criteri per il trattamento dei residui attivi e passivi derivanti dalla contabilità finanziaria, per il trattamento dell'avanzo di amministrazione (libero e vincolato) e per i progetti di ricerca finanziati o co-finanziati.

Da ultimo è stata inserita la voce "Fondo di dotazione dell'Ateneo" ove far confluire l'eventuale differenza scaturente tra l'attivo ed il passivo del primo stato patrimoniale.

Il comma 2 dell'articolo in parola prevede una specifica nota integrativa che illustri dettagliatamente le modalità di contabilizzazione delle singole poste attive e passive.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, l'adozione di un comune piano dei conti a decorrere dal 1° gennaio 2014. La definizione del piano dei conti, in conformità alle disposizioni previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, viene rinviato ad un successivo decreto interministeriale MIUR-MEF. Il rinvio si è reso necessario, nell'attesa di definire il piano dei conti, per permettere la divulgazione in tempi brevi dei principi contabili al Sistema universitario.

Il comma 3 precisa che le codifiche SIOPE verranno aggiornate secondo la struttura del comune piano dei conti.

L'articolo 7, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, detta i criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria (Allegato 2). L'obbligo della predisposizione degli schemi sopra richiamati risulta in capo esclusivamente alle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 2 precisa che i documenti saranno predisposti acquisendo dalla contabilità le informazioni, articolate per natura, relative ai cicli di acquisizione di beni, servizi e investimenti, nonché ai cicli di acquisizione delle risorse per il finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto investimento. Il comma 3 disciplina la struttura delle

informazioni (stanziamenti preventivi e assestati, impegni/accertamenti, pagamenti/riscossioni) e residui). Il comma 4 disciplina il trattamento degli importi che transitano per le sole voci di credito e debito e, da ultimo, il comma 5 prevede la chiara identificazione delle somme riscosse/pagate relative ad esercizi precedenti.

L'**articolo 8** prevede la predisposizione di un manuale tecnico-operativo a supporto delle attività gestionali. Il manuale in parola, predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, sarà un utile supporto all'avvio del cambiamento da parte dell'intero Sistema universitario.

Da ultimo l'**articolo 9** prevede delle tabelle di raccordo in sede di predisposizione del primo bilancio unico d'ateneo d'esercizio al fine di salvaguardare la possibilità di comparare i dati tra l'esercizio di chiusura in contabilità finanziaria ed il primo esercizio in contabilità economico-patrimoniale.

**Decreto interministeriale “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”, in attuazione dell’articolo 2, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione della contabilità economico patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell’articolo 5 comma 1 lettera b) e dell’articolo 5 comma 4 lettera a)”**

## RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento in esame disciplina, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, i principi contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale.

Il nuovo sistema contabile, concepito altresì per soddisfare le finalità del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consentirà di garantire la stabilità economica ed il controllo delle dinamiche della spesa, evidenziando con tempestività potenziali situazioni di criticità, che, nei casi più gravi, possono portare le università a dichiarare il dissesto finanziario (all’articolo 5, comma 4, lettera g), legge 30 dicembre 2010, n. 240), situazione di squilibrio grave tra attivo e passivo che, se non corretto con gli strumenti previsti dalla stessa legge n. 240/10, può condurre gli atenei al commissariamento (articolo 5, comma 4, lettere g), h), i).

Dall’attuazione delle disposizioni in esame non si prevedono effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In effetti, obiettivo primario del provvedimento è l’introduzione della contabilità economico patrimoniale. Gli eventuali costi che ne derivano sono relativi ai software e all’eventuale formazione del personale preposto all’imputazione e alla successiva elaborazione dei dati, voci di spesa attualmente già previste nei bilanci degli atenei per l’utilizzo dei sistemi esistenti. Pertanto, mentre la spesa per i nuovi software sostituirà quella che attualmente grava sugli atenei per i sistemi contabili in uso, le eventuali spese di formazione del personale verranno soddisfatte con le risorse ad oggi già riservate alla medesima finalità, anche se per obiettivi formativi diversi.